



## Disciplinare di Gara

**Fornitura di attrezzatura completa atta a consentire attività fisica regolare raccomandata per pazienti emofilici.**

### INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Disciplina dell'appalto
- Art. 3 - Caratteristiche della fornitura
- Art. 4 - Termine di esecuzione della fornitura
- Art. 5 – Penali
- Art. 6 – Regolare esecuzione fornitura
- Art. 7 - Garanzia sulle attrezzature
- Art. 8 - Garanzia definitiva
- Art. 9 – Responsabile del Procedimento
- Art. 10 – Fatturazione e Pagamenti
- Art. 11 – Risoluzione
- Art. 12 – Recesso
- Art. 13 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
- Art. 14 – Elezione di domicilio
- Art. 15 – Foro competente
- Art. 16 – Spese contrattuali

### ART. 1

#### OGGETTO DELLA FORNITURA

Con riguardo all'attrezzatura si riportano di seguito le caratteristiche tecniche ritenute minimali – oggetto della fornitura in argomento:

- **Android Box:** Android 9.0 TV Box Beelink GT King/4GB DDR4+64GB 3D EMMC/Amlogic S922X Hexa-Core/Dual WiFi 2.4/5.8G/Bluetooth 4.1/4K 60fps/Support 2.4G Voice Remote C;
- **Webcam:** Anivia W5 Anivia Webcam Full HD 1080p Webcam con Microfono W5 Desktop Portatile Mini USB Plug;
- **Software “di gioco” cd “exergame”** con incluso sistema di rilevamento movimenti corporei che si rivolge a pazienti emofilici al fine di indurli a compiere Attività fisica adattata (AFA) con meccaniche di ingaggio e motivazione;
- **4 fascette elastiche** indossabili colorate da applicare ai polsi e parte superiore coscia munite di **sensori** di movimento.

Con particolare riguardo al software si precisa che lo stesso dovrà essere in grado di ricostruire i singoli movimenti dell'utilizzatore nello svolgimento degli esercizi e di trasformare gli stessi in movimenti di un avatar virtuale in una ambientazione predefinita e configurabile. Mediante tale software l'utente dovrà essere in grado di svolgere gli esercizi previsti controllando il proprio avatar sul monitor tramite i movimenti reali del proprio corpo, movimenti che vengono catturati dalla cam ed elaborati in corrispondenti movimenti di una identità virtuale.

Il software stesso deve essere in grado di recepire informazioni personali di base connesse all'utente (quali ad esempio la gravità della patologia, l'età, l'altezza, il peso, e/o eventuali articolazioni con mobilità ridotta) in modo – ove necessario – di attivare un “blocco di sicurezza” escludendo l'esecuzione di esercizi e/o di attività pericolose per la salute dell'utente stesso. Lo stesso, infine, dovrà prevedere, allo scopo di

stimolare il paziente, il progressivo superamento di standard/livelli posti in competizione.

In particolare il software dovrà consentire:

- la personalizzazione alle condizioni ed allo stato di salute del paziente emofilico;
- il monitoraggio ed il controllo della capacità di misurazione delle gestualità fisiche;
- la possibilità di esecuzione in un ambiente domestico;
- la memoria degli esercizi effettuati.

L'offerta dovrà prevedere, inoltre, come elementi minimali:

- la licenza d'uso, non esclusiva e non trasferibile del Software;
- l'installazione del software;
- la programmazione del software;
- l'assistenza tecnica da remoto, per la durata minima di mesi 12 mesi dall'installazione;
- manuale d'uso recante la spiegazione delle modalità d'uso dell'attrezzatura con facoltà per la Stazione appaltante di richiedere, ove necessario, incontri formativi on demand.

## **ART. 2**

### **DISCIPLINA DELL'APPALTO**

L'appalto è regolato:

- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal DL 76 del 16/07/2020, convertito con la legge 120/2020, come modificato dal DI 77/2021 convertito, con modificazioni, in legge 108/2021;
- dalle Linee Guida emanate dall'Anac;
- dalla Legge 190/2012 e s.m.i.;
- dalle disposizioni contenute nel disciplinare;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- dal vigente Codice di comportamento di Ateneo;
- delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009;
- da ogni altra disposizione vigente – anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro
- applicabile alla fornitura in oggetto.

## **ART. 3**

### **CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

Si rimanda all'elaborato denominato scheda tecnica.

## **ART. 4**

### **TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

La fornitura in oggetto deve essere consegnata e resa operativa entro il termine di 30 gg. dalla data della notifica di avvenuta aggiudicazione.

In caso di ulteriori forniture, fino al massimo di n. 50 attrezzature, i termini per le rispettive consegne dovranno decorrere dalle relative date di notifica delle richieste di fornitura.

## **ART. 5**

### **PENALI**

In caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione delle forniture, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo.

La penale giornaliera è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 5 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima

fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

## **ART. 6**

### **REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

Ai sensi dell'articolo 102 del Dlgs 50/2016, la regolare esecuzione della fornitura sarà certificata dal responsabile del procedimento, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

## **ART. 7**

### **GARANZIA SULLE ATTREZZATURE**

La fornitura dovrà essere garantita secondo le vigenti disposizioni di legge.

La Società fornitrice è, al riguardo, obbligata, per l'intera durata della garanzia, a compiere tutte le occorrenti attività di assistenza e manutenzione tecnica, senza alcun limite nel numero degli interventi e delle parti da sostituire.

## **ART. 8**

### **GARANZIA DEFINITIVA**

Prima della stipula del contratto, il fornitore dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate all'art. 93 del predetto decreto, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1, art. 1957 c.c.;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

In ogni caso l'Amministrazione ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, oltre che nell'ipotesi di cui al precedente articolo 4, anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. In ogni caso per tutto quanto non espressamente previsto, vale quanto stabilito dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

## **ART. 9**

### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", sono espletate dal Responsabile del Procedimento, nella persona del Prof. Rosario Peluso, Professore di reumatologia (MED/16), con il supporto del Dott. Danilo Sannino, cat. C p.e. C/5, Area Amministrativa, in servizio presso l'Ufficio Dipartimentale Acquisti, Servizi e Gestione del personale, nominato quale Assistente al suddetto Responsabile del Procedimento.

## **ART. 10**

### **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto ed il CIG, solo dopo aver ricevuto comunicazione della regolare esecuzione della fornitura. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al Responsabile Unico del Procedimento;
- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, il competente Ufficio Contabilità di questo Dipartimento provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;
- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi, esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

## **ART. 11**

### **RISOLUZIONE**

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 4 del presente elaborato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dagli atti di gara in capo al fornitore;
- e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- f) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- g) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- h) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- i) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. lgs. 50/2016;
- l) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura.

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art. 3 del presente contratto;
- violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature;
- mancata accettazione della fornitura per mancanza di conformità alle caratteristiche tecniche.

In tutte le ipotesi predette l'Amministrazione procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

## **ART. 12**

### **RECESSO**

Trova applicazione l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

## **ART. 13**

### **DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

#### **ART. 14**

#### **ELEZIONE DI DOMICILIO**

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

#### **ART. 15**

#### **FORO COMPETENTE**

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La legge applicabile in caso di eventuali controversie è la legge italiana.

#### **ART. 16**

#### **SPESE CONTRATTUALI**

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'Appaltatore.

Il Direttore del Dipartimento  
*prof. Fabrizio Pane*  
(Firmato digitalmente)